



# *Città di Molfetta*

*Provincia di Bari*

*SETTORE TRIBUTI E CONCESSIONI COMUNALI*



## *Determinazione Dirigenziale*

*copia*

*N° 102 in data 29/08/2011*

### *OGGETTO:*

appello proposto presso la C.T.R. di Bari - legittimazione processuale, costituzione in giudizio, nulla osta autorizzativo.

*Emessa ai sensi*

- *degli artt. 107 e 151 comma 4°, 183 comma 9° D.Lgvo 267 del 18/08/2000 (T. U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);*
  - *degli artt. 4, comma 2° e 17°, D. Lgvo 165 del 30/03/2001;*
  - *dello Statuto Comunale;*
  - *del Regolamento di Contabilità;*
  - *della Delibera di C. C. n. 31 del 04/07/2011 di approvazione del Bilancio di Previsione 2011;*
-

## IL DIRIGENTE

sottoscritto dott. Giuseppe Lopopolo, Capo Settore Tributi e concessioni comunali del Comune di Molfetta, in virtù del D. Lgvo 267/2000.

Premesso che con Sentenza n° 155 del 25/01/2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza rilevante in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:

- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
- la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti.

Dato atto che con deliberazione di G.M. n° 132 del 07/06/2007 si assegnava al Dirigente del Settore tributi e Concessioni comunali il provvedimento di costituzione nella materia dei tributi locali, sia per i giudizi dinanzi alle Commissioni tributarie, sia al giudice ordinario.

Rilevato che in materia di tributi locali:

- è stato proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari ricorso giurisdizionale;
- la C.T.P. adita ha respinto il predetto ricorso;
- avverso detta sentenza il contribuente ha proposto appello.

Ritenuto che l'appello di che trattasi è privo di fondamento sia in fatto che in diritto e che si rende necessaria, anche alla luce delle garanzie processuali previste dall'ordinamento vigente in materia, la costituzione in giudizio dell'Ente, in qualità di parte resistente, per la difesa delle ragioni del Comune stesso.

Considerato che, in ossequio all'atto di indirizzo del Sindaco n° 10956/05, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

Dato atto che l'atto di costituzione in giudizio e memorie difensive, nell'interesse del Comune, è a nome del Sindaco pro-tempore con delega di rappresentanza e difesa al dott. Giuseppe Lopopolo, Dirigente del settore Tributi e Concessioni Comunali del Comune di Molfetta.

Dato atto altresì che tutte le attività di costituzione in giudizio (predisposizione di memorie difensive, gestione del contenzioso ecc.) saranno svolte dal Settore Tributi e Concessioni Comunali, e, pertanto, non comportano alcun impegno di spesa.

Visto il T.U.EE.LL., approvato con Decreto Legislativo n° 267/2000;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

## DETERMINA

- 1) La parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) Prendere atto del nulla osta autorizzativo del Sindaco pro-tempore Antonio Azzollini per la resistenza in giudizio in ordine all'appello avverso Sentenza 157/05/10 depositata il 29/09/2010, La Balestra Maria contro Comune di Molfetta, R.G.A 1759/11.
- 3) Dare atto che:
  - la costituzione in giudizio e memorie difensive, nell'interesse del Comune, è a nome del Sindaco, con delega di rappresentanza e difesa al dott. Giuseppe Lopopolo, Dirigente del settore Tributi e Concessioni Comunali del Comune;
  - il presente provvedimento non comporta impegno di spesa poiché tutte le attività saranno espletate dal Settore Tributi e Concessioni Comunali;
- 4) Trasmettere il presente provvedimento al Sindaco, al Settore Tributi e Concessioni Comunali ed alla U.A. Affari Legali.

il dirigente  
f.to dott. Giuseppe Lopopolo

*nulla osta, si autorizza*  
il Sindaco  
f.to Antonio Azzollini